

Legge regionale 31 dicembre 1986 , n. 64 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile.

Art. 30

(1)

1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.

(2)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 2, L. R. 15/2004

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 26, comma 3, L. R. 25/2005